



**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**Direzione Casa Circondariale Vercelli**

**ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE IN**  
**MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI**

**Visto** il D.Lgs. n.81/2008, “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 Agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, il quale prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici;

**Visto** il Decreto del Ministero della Giustizia del 18 novembre 1996 che individua il datore di lavoro nel Direttore dell’Istituto Penitenziario;

**Tenuto conto** che l’art. 18 del D.Lgs. n.81/2008, impone al datore di lavoro di avvalersi dell’opera di un medico competente;

**Considerato che**, in particolare, è tassativamente richiesta la Sorveglianza Sanitaria da parte del Medico Competente, di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.81/2008, per esposizione a rischio di: radiazioni ionizzanti (D.P.R. 185/1994); silicosi asbetosi e altre malattie indicate agli artt. 157 e seguenti del D.P.R. 1124/1965; cloruro di vinile monomero (D.P.R. 962/1982); amianto, piombo e rumore (D.Lgs. 277/1991); movimentazione manuale di carichi, uso di videoterminali, esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione ad agenti biologici (art. 48, 55, 69, e 86 del D. Lgs. 626/1994); lavorazioni particolari di cui all’art. 33 e relativa tabella del D.P.R. 303/1956;

**Vista** l’autorizzazione n.559391/2 **spec gen.** del **31 luglio 1997** ad attivare la consulenza nella branca di medicina specialistica di **MEDICINA DEL LAVORO** rilasciata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, sulla base delle esigenze cliniche e diagnostiche del Servizio Sanitario di questo Istituto e della Sorveglianza Sanitaria nei confronti dei detenuti o internati lavoratori nelle attività a rischio, individuate col documento di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

**Considerato che** i compiti del medico competente sono individuati dagli artt. 25 e 41 del D.Lgs. n.81/2008, e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di Sorveglianza Sanitaria, nonché la durata dell’accordo e i diritti-doveri scaturenti dall’espletamento dell’attività professionale, restando inteso che l’attività suddetta ha carattere libero-professionale, con l’esclusione, quindi, di ogni rapporto d’impiego tra l’Amministrazione Penitenziaria ed il Medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile;

**Visti** gli esiti della procedura esperita tramite avviso pubblico datato 12 dicembre 2023;

**Ciò premesso**, tra la Direzione della Casa Circondariale di Vercelli e il Dr. \_\_\_\_\_  
in possesso del titolo di specializzazione in \_\_\_\_\_,

si conviene:

### **ART. 1**

Il Dr. \_\_\_\_\_ è nominato Medico Competente della **Casa Circondariale di Vercelli** e collabora con il Direttore - quale datore di lavoro - e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 25 del D.Lgs. n.81/2008, alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero della Giustizia - Amministrazione Penitenziaria, per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e dei lavoratori detenuti o internati.

### **ART. 2**

In particolare il ***Medico Competente***:

- a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- b) Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- c) Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- d) Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della Sorveglianza Sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- e) Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- f) Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;

- h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della Sorveglianza Sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.81/2008 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) Comunica in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.81/2008, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.

### **ART. 3**

Il Dr. \_\_\_\_\_ in veste di Medico Competente potrà avvalersi, per motivate ragioni e previa autorizzazione del Direttore dell'Istituto, della collaborazione di medici specialisti e la Direzione ne sopporterà gli oneri.

### **ART. 4**

Il Dr. \_\_\_\_\_, nell'erogazione delle visite e prestazioni, si impegna a:

- a) Attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
- b) Esprimere il proprio giudizio relativo alla mansione specifica per iscritto, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro;
- c) Mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle propri attribuzioni;
- d) Indicare in linea di massima, i giorni e gli orari nei quali svolgerà la propria attività, concordandoli con la Direzione.

### **ART. 5**

Al Dr. \_\_\_\_\_, spetta, per le sue prestazioni, il compenso di € 20,00 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di € 25,82 per la visita agli ambienti di lavoro.

Per gli esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:

esame audiometrico	<b>€ 14,28</b>
esame spirometrico	<b>€ 14,28</b>

### **ART. 6**

La Direzione dell'Istituto si impegna a corrispondere al medico competente un compenso aggiuntivo fisso, a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di € 15,00 per ogni ingresso in Istituto.

## **ART. 7**

Il Dr. \_\_\_\_\_ si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze, che dovranno contenere l'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita, nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categoria di lavoratori:

- a) Personale civile dipendente;
- b) Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria;
- c) Lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari avrà luogo, di norma, entro i trenta giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese, e sarà distinto per categoria di lavoratori di cui sopra, in ragione della diversa imputazione della spesa sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Non verranno contabilizzate le richieste non corredate della documentazione sopra indicata.

## **ART. 8**

Al Dr. \_\_\_\_\_ sarà dato l'uso di un ambulatorio e fornito l'ausilio tecnico necessario per l'espletamento della propria attività.

## **ART. 9**

**L'incarico terminerà il**, salvo disdetta motivata dalle parti da comunicare almeno due mesi prima della cessazione del rapporto.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento, dalla Direzione dell'Istituto o dal professionista, per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione, o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nulla osta del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il Direttore richiamerà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti, fatta salva la possibilità di rescindere la presente convenzione.

Per gravi motivi la Direzione dell'Istituto può proporre al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria le revoca del presente accordo.

Il Direttore dell'Istituto, acquisite eventuali giustificazioni da parte del professionista, sentito il responsabile dell'Area Sanitaria, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da

giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

I motivi della proposta di revoca, corredati dalla documentazione a cui l'interessato ha diritto di accedere ai sensi della Legge n.241/90, debbono essere comunicati al professionista, per iscritto.

Questi, entro dieci giorni, può presentare le proprie osservazioni scritte al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, con facoltà di essere convocato dal Provveditore.

Il Provveditore Regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta ovvero dispone che il Direttore dell'Istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il provvedimento con il quale si procede alla revoca dell'accordo deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

In casi di particolare gravità l'accordo può essere sospeso anche in pendenza del procedimento.

Il rapporto convenzionale è **comunque** risolto nei seguenti casi:

- a) Condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) Cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) Soppressione dell'Istituto;
- d) Sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni;
- e) Violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. n.62 del 16/04/2013.

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della convenzione rilasciata dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e scade il **31 dicembre 2026**.

Vercelli, li \_\_\_\_\_

IL MEDICO COMPETENTE

IL DIRETTORE